

Indicazioni operative Gestione casi e focolai in ambito scolastico
versione 31/01/2022

In riferimento alla nota regionale 000906-2022 "GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO PER ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO" del 12/01/2022 ed alla successiva nota del Commissario CoViD del 28/01/2022, si inviano alcune specifiche e precisazioni al fine di una più semplice applicazione delle relative procedure sanitarie.

Premessa

- a) Per **caso positivo** si intende sia l'alunno che il personale scolastico di una stessa classe.
- b) **i contatti scolastici all'interno del gruppo classe** sono tutti quelli che hanno avuto contatti nelle 48 precedenti (da intendersi nei due giorni precedenti) dalla data di prelievo del test positivo oppure dall'insorgenza dei sintomi nei casi dichiarati sintomatici.
- c) Per quanto riguarda la gestione **degli alunni e del personale (della scuola ed esterno) di tutti gli ordini scolastici** (per il personale solamente chi ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso), si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti con provvedimento sanitario differenziato in base allo stato vaccinale o di peggioramento CoViD.
- d) Per l'esecuzione dei test rapidi di sorveglianza o di fine quarantena da comunicare agli interessati, il Dirigente scolastico dovrà **attendere il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione** che l'interessato dovrà esibire in farmacia unitamente all'autocertificazione e al modulo di consenso, questi ultimi disponibili anche nella farmacia stessa. In attesa di sottoporsi al test T0 l'interessato non può rientrare a scuola.
- e) In caso di **positività al tampone antigenico rapido eseguito autonomamente in casa**, si specifica che tale test non è valido ai fini della diagnosi di CoViD ed è necessario comunicare all'interessato che il test deve essere convalidato da un tampone ufficiale da eseguire il più presto possibile rivolgendosi al MMG/PLS; in attesa dell'esito la persona non deve recarsi a scuola e l'eventuale provvedimento per la classe verrà emanato solo alla conferma della positività con un test ufficiale.
- f) **Il personale scolastico o gli alunni che convivano con familiari positivi** e quindi sono contatti stretti extra-scolastici, sono tenuti al rispetto delle norme di isolamento loro comunicate e vengono trattati come tutti i contatti stretti con sorveglianza o quarantena differenziata a seconda dello stato vaccinale o di peggiorata malattia CoViD. Al termine del periodo di sorveglianza/quarantena, se non sono risultati positivi, possono essere riammessi a scuola se la classe a cui appartiene non è sottoposta a provvedimento scolastico di sospensione della didattica in presenza. Chi è sottoposto al provvedimento di auto-sorveglianza può rientrare in classe indossando FFP2 per 10 giorni.
- g) Il soggetto contatto che non intende sottoporsi ai test previsti dal provvedimento deve rispettare una quarantena di 14 giorni al termine della quale può essere riammesso a scuola (circ. 036254-11/08/2021).

Procedure

Scuola dell'infanzia.

Al primo caso positivo (docente o alunno), tutti gli alunni della classe/sezione sono posti in sorveglianza o quarantena differenziata per 5 o 10 giorni (rif. circ. reg. 28/01/2022) e l'attività didattica è sospesa per tutto il gruppo sezione per 10 giorni a partire dall'ultimo giorno di scuola del caso positivo. Il rientro a scuola potrà

avvenire solo alla ripresa dell'attività didattica in presenza in base alle disposizioni della normativa scolastica. Gli alunni e docenti posti in quarantena, potranno rientrare presentando il referto NEGATIVO del tampone.

Scuola primaria.

Al primo caso positivo, tutti gli alunni individuati dal Referente CoVID scolastico come contatti, vengono posti in sorveglianza con tampone al T0 (appena possibile, prima data utile indicata nel provvedimento) e non vanno a scuola fino all'esito negativo del proprio tampone al T0. Con l'esito negativo del T0 ogni alunno può rientrare a scuola.

Per il solo personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

È previsto un ulteriore tampone dopo 5 giorni dal T0 (la data è indicata nel provvedimento); in attesa dell'esito di quest'ultimo, gli alunni possono frequentare in presenza (rif. nota Ministero Salute e Istruzione 11/2022, pag. 4 e 5). Durante il periodo di sorveglianza, le norme in vigore non prevedono l'uso obbligatorio di mascherine di tipo FFP2. In caso di negatività di tutti i tamponi al T5 la sorveglianza si conclude e un'eventuale successiva positività va considerata come nuovo primo caso.

In caso di riscontro di un secondo o più casi positivi al T0 o al T5, tutti gli alunni della classe/sezione sono posti in autosorveglianza o quarantena differenziata per 5 o 10 giorni (rif. circ. reg. 28/01/2022) e in DAD per 10 giorni a partire dall'ultimo giorno di scuola del nuovo caso (rif. nota Ministero Salute e Istruzione 11/2022, pag. 5). Il rientro a scuola potrà avvenire solo alla ripresa dell'attività didattica in presenza dopo conclusione del periodo di DAD in base alle disposizioni della normativa scolastica. Gli alunni e docenti posti in quarantena, potranno rientrare presentando il referto NEGATIVO del tampone.

Scuola secondaria di I e II grado.

Al primo caso positivo (docente o alunno), tutti gli alunni della classe sono sottoposti al provvedimento di auto-sorveglianza di 5 giorni con l'obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il "tampone su richiesta" è necessario solo in caso di insorgenza di sintomi rivolgendosi al MMG/PLS (rif. nota Ministero Salute e Istruzione 11/2022, pag. 8).

Dal secondo caso positivo (docente o alunno) che si verifichi durante i 5 giorni di auto-sorveglianza, il provvedimento sanitario è differenziato (autosorveglianza, quarantena di 5 o di 10 giorni) in base allo stato vaccinale o di pregresso CoViD a partire dall'ultimo giorno di scuola del nuovo caso (rif. nota Ministero Salute e Istruzione 11/2022, pag. 5 e 6).

Per quanto riguarda il provvedimento didattico, con due casi è prevista lezione in presenza e didattica digitale integrata in base allo stato vaccinale o di pregresso CoViD:

- Didattica in presenza per i vaccinati con dose booster, ciclo vaccinale primario completo/guariti da meno di 120 giorni
- Didattica integrata per 10 giorni per tutti gli altri alunni a partire dall'ultimo giorno di scuola del secondo caso (questi alunni hanno provvedimento sanitario di quarantena di 5 o 10 giorni in base allo stato vaccinale).

Il rientro a scuola potrà avvenire solo alla ripresa dell'attività didattica in presenza dopo conclusione del periodo di DID in base alle disposizioni della normativa scolastica.

Gli alunni e docenti posti in quarantena, potranno rientrare esibendo il referto NEGATIVO del tampone.

Per quanto riguarda la comparsa del terzo caso:

- Se compaiono contemporaneamente 3 o più casi, si applica subito la DAD di 10 giorni con provvedimento sanitario differenziato in base allo stato vaccinale o di pregresso CoViD.
- se compaiono contemporaneamente 2 casi successivi al primo, si applica la DAD di 10 giorni a partire da questi ultimi due casi con provvedimento sanitario differenziato in base allo stato vaccinale o di pregresso CoViD.
- se il terzo caso compare successivamente al secondo caso, si applica la DAD di 10 giorni a partire da quest'ultimo caso. I provvedimenti sanitari restano gli stessi già comunicati per il 2° caso.

Il rientro a scuola potrà avvenire solo alla ripresa dell'attività didattica in presenza dopo conclusione del periodo di DAD in base alle disposizioni della normativa scolastica.

Gli alunni e docenti posti in quarantena, potranno rientrare esibendo il referto NEGATIVO del tampone.

Gli alunni in auto-sorveglianza (che non vengono sottoposti a test di controllo) potranno rientrare esibendo esibendo il certificato vaccinale o di guarigione che può essere verificata anche attraverso la app istituzionale VerificaC19 (D.L. 27 del 27/01/2022, art. 30).

Modalità di segnalazione di un caso positivo

Non appena il Dirigente scolastico/Referente CoViD viene a conoscenza di un caso positivo è invitato a:

- se, possibile, assicurarsi che la positività sia stata riscontrata con un test ufficiale presso MMG/PLS, Farmacia, laboratorio pubblico o privato (v. sopra punto e).
- inviare una email al Referente Covid dell'ISP avente ad oggetto: "SEGNALAZIONE - Nome Scuola – classe – nome caso positivo" ed inserendo il file Excel allegato con le sole informazioni riguardanti il singolo caso positivo e gli eventuali casi contemporanei o successivi, avendo cura di inserire il numero di alunni per classe/sezione.